

Prot.N. 0066073 / P / GEN/ DPTPREV-
ML-INV

Data: 29/10/2018 14:51:37 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia

PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n.

Gorizia, 29/10/2018

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli
alimenti e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla
Sanità delle Regioni D'Italia e delle Provincie
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano
Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino,
Palazzolo dello Stella, Precenico, San Giorgio
di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia,
Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto - GuardiaCostiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera

Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIAADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del
Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricoltura
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin
Referente per la pratica: Dr. Paolo Demarin tel. 0481/592843 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUTINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopescas F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV
Dott.ssa Pelagatti
lucia.pelagatti@aa2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti
Dott. Giuliani
alberto.giuliani@aa2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 267 del 29/10/2018.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, l'ordinanza di divieto di raccolta cautelare delle zone 01 GO, 02 GO, e 03 GO.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOST. DEL SERVIZIO VETERINARIO
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Dott. Paolo Demarin



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI

SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Demarin
Referente per la pratica: Dr. Paolo Demarin tel. 0481/592843 e-mail: paolo.demarin@aa2.sanita.fvg.it

Gorizia, 29 ottobre 2018

OGGETTO: divieto cautelare di raccolta di molluschi bivalvi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A), punto 2 e regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo I, recante requisiti generali per l'immissione sul mercato dei molluschi bivalvi, punto 6, relativamente alle zone: 01 GO, 02 GO e 03 GO, di classe B ex DGR. n. 816 dd. 13/5/2016.
Ordinanza n. 267 del 29 ottobre 2018.

IL DIRETTORE SOST.

CONSIDERATO che il regolamento CE 854/2004, allegato II, capo II, parte A, punto 2, stabilisce che l'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa *autorizza* la raccolta di molluschi bivalvi vivi in base all'appartenenza ad una delle tre categorie A, B e C e riesamina tale classificazione in base ai dati del campionamento;

CONSIDERATO che il regolamento dianzi citato prevede, all'allegato II, capo II, parte B che le zone di produzione classificate siano monitorate periodicamente al fine di verificare anche la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi e che a tal fine devono essere definiti piani di campionamento che prevedano lo svolgimento di tali controlli ad intervalli regolari, o caso per caso se i periodi di raccolta sono irregolari;

CONSIDERATO che il regolamento CE 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, prevede anch'esso che i produttori non devono raccogliere molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate dall'autorità competente o che sono inadatte per ragioni sanitarie, e che gli operatori del settore alimentare devono tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all'adeguatezza delle zone per quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attraverso gli autocontrolli e l'autorità competente;

CONSIDERATO che ai sensi della Intesa n.79 dell'8 luglio 2010 ex art. 8, c.6, l. 131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente linee guida per l'applicazione del regolamento CE 854/2004 e del regolamento CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, per "monitoraggio" deve intendersi un'attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall'autorità competente, sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l'area considerata, cioè in pratica tutte le attività di norma espletate dall'autorità competente per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione (microbiologico) e dei parametri di legge previsti per i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

CONSIDERATO che la disciplina specifica dell'attività di monitoraggio e della classificazione delle zone di produzione è definita in Friuli Venezia Giulia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 816/2016, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia", delibera che alla parte C, punto 2, stabilisce che "i campionamenti per i controlli microbiologici sono *integrati* dai campionamenti effettuati in autocontrollo così come stabilito dal protocollo di intesa" da ultimo approvato con DGR n.264 del 9.2.2018, e che quindi la prevista integrazione non può considerarsi come mera sostituzione dei campionamenti ufficiali, del resto conformemente ancora al regolamento CE 854/2004, Allegato II, capo II, lettera F, in cui il legislatore comunitario dispone che per decidere in merito a classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione l'autorità competente può tener conto dei risultati effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano;

J. Demarin

CONSIDERATO che nel corrente anno non risultano prelievi di molluschi ben potendo dunque considerarsi come irregolare il periodo di raccolta nelle zone 1GO, 2 GO, 3 GO, e non è stato possibile effettuare, da parte dei competenti organi, i campionamenti ufficiali per il monitoraggio conformemente alle modalità e frequenze stabilite dalla DGR 816/2016 rendendo dunque queste tre zone inadatte per mancata conformità a quanto prescritto dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A), punto 2 e regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo I, recante requisiti generali per l'immissione sul mercato dei molluschi bivalvi, punto 6 in materia appunto di monitoraggio ed azioni conseguenti, come ad esempio il riesame della classificazione;

CONSIDERATO che le predette zone 1GO,2GO e 3 GO sono di classe B, cioè riguardanti molluschi non direttamente destinati al consumo umano (come nel caso delle A), zone cioè dalle quali, secondo il regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, parte A, punto 4, possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi *solo dopo* che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di legge;

CONSIDERATO che, come ricorda CEFAS *Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc harvesting areas, Guide to good practice: technical application*, edizione gennaio 2017, punto 3.1, i risultati ottenuti in un programma microbiologico di monitoraggio dipendono dalla pianificazione iniziale del programma, ma anche dalla sua esecuzione, che tra i cinque principali fattori che influenzano i risultati del monitoraggio c'è la frequenza di campionamento, e che, punto 3.12, è possibile, a determinate condizioni, un monitoraggio limitato ad un periodo dell'anno, adeguatamente motivato e regolato, preferibilmente, dall'autorità competente;

CONSIDERATO che le linee guida citate al punto precedente stabiliscono ancora, punto 7.3.4, che una appropriata valutazione dello status di una zona (rectius: della classe, sia essa A, B o C) può esser fatta solo sulla base di un relativamente ampio numero di campioni in rapporto ad un adeguato periodo di tempo, per avere un quadro rappresentativo delle (eventuali) variazioni che si verificano nella zona stessa;

CONSIDERATO che con nota 57629 del 22.9.2018 questo ufficio ha chiesto all'Autorità competente la sospensione delle predette zone dalla classificazione, per mancanza di rappresentatività dei campionamenti ufficiali, in sintonia, se applicabile alla realtà locale, col punto 7.3.4 delle linee guida CEFAS sopra richiamate;

CONSIDERATO che *Community Guide to the principles of good practice for the microbiological classification and monitoring of bivalve mollusc production and relaying areas with regard to regulation 854/2004*, del gennaio 2017, punto 3.1, stabilisce che una efficace protezione della salute pubblica si fonda sulla rappresentatività dei risultati del monitoraggio microbiologico, ribadendo il ruolo centrale giocato anche dall'osservanza delle frequenze stabilite e ricordando che la ratio della legislazione è di garantire che i piani di monitoraggio, e quindi i risultati che ne derivano, siano il più rappresentativi possibile ed in grado di rilevare le eventuali variazioni nel tempo dei possibili contaminanti;

CONSIDERATO che *Codex alimentarius, Code of practice for fish and fishery products, sezione 7, Processing of live and raw bivalve mollusc*, rammenta che l'identificazione ed il monitoraggio delle zone di produzione sono molto importanti per garantire la sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi;

CONSIDERATO che i report DG SANCO, come ad esempio quello 2012-6542, possono utilmente indirizzare le azioni di controllo ufficiale, e in questi report viene evidenziata la necessità di dati sufficienti per i parametri microbiologici rispetto al tempo [periodo] e alla frequenza ai fini del mantenimento o meno della classificazione;

CONSIDERATO che tale situazione di insufficiente monitoraggio, e quindi di difetto di dati microbiologici completi rispetto al programma di campionamento ufficiale ex DGR 816/2016 non può considerarsi suscettibile nella disposizione del Regolamento (CE) 854/2004, allegato II, capo II, lettera C), rubricata "Decisioni successive al monitoraggio", punto 1), in cui si prevede che se i risultati del monitoraggio indicano che i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendone la raccolta; perché in questo caso i risultati, seppur favorevoli (conformi ai requisiti di legge) sono tutti in autocontrollo, e non integrati con quelli ufficiali, quindi non pienamente rappresentativi come dovrebbero essere, e di conseguenza anche se non sono stati accertati rischi è necessario comunque vietare in via cautelare la raccolta dei molluschi bivalvi in attesa della ripresa del campionamento ufficiale come previsto dalla DGR 816/2016 e relativo protocollo d'intesa;

ORDINA

1. il divieto cautelare di raccolta dei molluschi bivalvi vivi dalle zone 1GO, 2GO e 3 GO, zone tutte classificate "B" dalla DGR 816/206, fino a quando non potrà riprendere una adeguata attività di campionamento ufficiale ai fini della rappresentatività del monitoraggio, il quale rileva ai fini della sicurezza alimentare, della gestione del rischio, della classificazione della zona e del relativo riesame.
2. Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo dell'osservanza della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina.



Paolo Demarin
Direttore sost.
Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di origine animale

